



Procura della Repubblica

Firenze

Prot. 2990/2016

Ai Sigg. Magistrati
SEDE

Al Sig. Questore
FIRENZE

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
FIRENZE

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
FIRENZE

Al Sig. Comandante Regionale Corpo Forestale dello Stato
FIRENZE

Al Sig. Provveditore Regionale Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
FIRENZE

Al Sig. Comandante della Polizia Municipale
FIRENZE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line.

Ai Sigg. Responsabili della Sezione di Polizia Giudiziaria
SEDE

e, p.c.,

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
SEDE

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
FIRENZE

Al Sig. Dirigente amministrativo
SEDE

OGGETTO: Trascrizione del contenuto delle intercettazioni - Rilascio di copia dei files audio delle intercettazioni alle parti.

Si ritiene opportuno dettare alcune direttive in materia di trascrizione del contenuto delle intercettazioni da parte della polizia giudiziaria, di utilizzazione di esse nel procedimento penale, nonché in materia di rilascio di copia dei files audio ai difensori.

Il mezzo di ricerca della prova disciplinato dagli artt. 266 e segg. c.p.p., se da un lato costituisce un insostituibile strumento investigativo, specie in ordine ai delitti di criminalità organizzata, terrorismo, corruzione ed altro, per altro verso involge il diritto costituzionale alla riservatezza delle comunicazioni ed impone di conseguenza il perseguimento continuo del giusto equilibrio tra le esigenze dell'indagine e la riservatezza delle comunicazioni, anche – ed essenzialmente - nella fase di esecuzione delle operazioni di intercettazione e della documentazione del contenuto di esse.

La riservatezza delle comunicazioni è un diritto inviolabile ai sensi dell' art. 2 della Costituzione, come più volte ha affermato la Corte Costituzionale. Esso pertanto è restringibile dall'autorità giudiziaria soltanto nella misura strettamente necessaria alle esigenze di indagini legate al compito primario concernente la repressione dei reati.



Occorre pertanto gestire con la massima consapevolezza dell'importanza dei diritti in gioco lo strumento delle intercettazioni - siano esse telefoniche, telematiche o ambientali - in guisa da limitarne la portata potenzialmente lesiva del diritto alla riservatezza ai soli casi in cui ciò sia indispensabile a fini di giustizia.

Il criterio guida è rappresentato dalla "rilevanza" delle conversazioni ai fini di prova del reato per il quale è stata concessa l'intercettazione (art. 268 comma 6 c.p.p.) ovvero degli altri reati emersi nello stesso procedimento. E oggetto della prova ai sensi dell'art. 187 c.p.p. sono i fatti che si riferiscono all'imputazione, e quindi non solo i fatti costituenti la condotta tipica della norma incriminatrice ma anche quelli pertinenti, utili per la verifica dibattimentale delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 09/12/2003 Nucci, la quale aggiunge che "*è affidato al giudice il compito di effettuare la valutazione della pertinenza, della quale deve dare congrua motivazione in sentenza*").

Il concetto di pertinenza è certamente ampio e non definibile preventivamente in modo netto, data la fluidità dell'ipotesi d'accusa e la necessità di ricostruire i contesti nei quali sono stati commessi i fatti oggetto d'indagine.

La valutazione della pertinenza e rilevanza delle conversazioni dovrà essere maggiormente rigorosa nell'ipotesi di conversazioni il cui contenuto sia riferibile ai dati "sensibili" (opinioni politiche o religiose, sfera sessuale, dati relativi alla salute: art. 4 lett. d) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) per i quali il c.d. "Codice della Privacy" disegna uno statuto di protezione più marcata e nelle ipotesi di captazione di conversazioni nelle quali siano coinvolti soggetti estranei ai fatti di indagine.

Il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti e manifestamente non pertinenti rispetto ai fatti oggetto di indagine non dovrà formare oggetto di trascrizione nelle informative, richieste di proroga e note di polizia giudiziaria. L'ufficiale di p.g. delegato all'ascolto ed alla redazione dei "brogliacci" si limiterà in tali casi ad indicare gli interlocutori della conversazione, astenendosi dal trascriverne il contenuto. E' altresì evidente di tali conversazioni non potrà farsi uso nel procedimento.

Nelle ipotesi dubbie, la polizia giudiziaria si rivolgerà al pubblico ministero titolare delle indagini, alle cui direttive dovrà attenersi.

Ovviamente dovranno comunque essere trascritte le conversazioni da cui risultino reati diversi da quelli per cui è stata autorizzata l'intercettazione e che potranno essere utilizzate (come prova o come spunto di indagine) nei limiti di cui all'art. 270 cpp.



Sul versante processuale, massima attenzione dovrà essere prestata al momento della discovery delle risultanze delle intercettazioni :

- Dopo il deposito delle intercettazioni, il difensore avrà diritto ad ascoltare tutte le conversazioni depositate ma non quello di aver rilasciata copia dei files audio, se non successivamente alla decisione del giudice di procedere alla trascrizione delle stesse (anche su sollecitazione del difensore medesimo). In tal senso, Cass. Sez. 5, Sent. n. 4976 del 2010 : "*(...) ai difensori è riconosciuto il diritto di ottenere copia non di tutte le registrazioni, ma solo di quelle ritenute rilevanti per il giudizio e, in quanto tali, delimitative del campo di confronto tra accusa e difesa. Questa speciale disciplina del subprocedimento ex art. 268 c.p.p. è finalizzata alla realizzazione del condivisibile equilibrio tra esigenze conoscitive della difesa, doverosamente informata dell'evoluzione del quadro indiziario, ed esigenze delle persone estranee alle indagini, che - coinvolte in conversazioni irrilevanti ai fini del decidere - doverosamente sono tutelate nel loro diritto alla riservatezza. Appare del tutto razionale affermare che questo contemperamento tra diritti fondamentali del nostro ordinamento, realizzato con la procedura in esame, non possa essere vanificato e svuotato di concreta vigenza, grazie al riconoscimento di una indiscriminata facoltà - concessa ai difensori, dopo gli adempimenti ex art. 415 bis c.p.p. - di ottenere copia integrale di tutte le registrazioni*".

- In caso di adozione di misure cautelari (in cui vi è un'anticipazione della discovery, sia pur parziale), il pubblico ministero provvederà al deposito dei soli files audio delle conversazioni utilizzate per l'adozione del provvedimento e ritenute rilevanti. Il difensore in questo caso avrà diritto ad ascoltare tali registrazioni e ad estrarre copia dei relativi files audio.

I Sigg. Dirigenti delle Forze di Polizia in indirizzo vorranno curare la diffusione della presente ai rispettivi uffici di polizia giudiziaria del territorio.

Firenze, 13 aprile 2016.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Creazzo

